REGOLAMENTO SULLE MODALITA' OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA DEI COMPENSI (art. 14, co.2, d.lgs. n. 117/2017)

approvato dalla Presidenza nazionale con delibera del 13 Novembre 2019 approvato dalla Direzione Nazionale con delibera del 19 Novembre 2019 Approvato dal Consiglio nazionale 6 - 7 Maggio 2022

1. OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento stabilisce i criteri, le modalità' operative e le scadenze adottati dalle ACLI aps, rete associativa nazionale, per procedere alla pubblicazione dei compensi, degli emolumenti, dei compensi o dei corrispettivi erogati ai percettori elencati all'art. 14, co. 2, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito: art. 14, Decreto).

Le disposizioni sono state adottate per conseguire, in via concorrente, il duplice obiettivo di:

- 1. Adempiere compiutamente agli obblighi di legge di cui al richiamato art. 14, Decreto;
- 2. Uniformarsi ai principi di trasparenza sottesi alla missione sociale e alla filosofia di gestione delle ACLI aps.

2. **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente disciplinare si adottano le seguenti definizioni:

- a. per "Regolamento" si intende il disciplinare qui redatto
- b. per "Associazione" si intendono le ACLI aps, Sede nazionale
- c. per "associati" si intendono i percettori di "emolumenti, compensi, corrispettivi" (di seguito, per brevità: compensi) che, alla data di maturazione o di incasso del compenso, rivestano la qualifica di tesserati ACLI ai sensi dello statuto e dei regolamenti sociali vigenti;
- d. per componenti degli "**organi di amministrazione**" si intendono i membri, eletti o nominati, dei seguenti Organi statutari:
 - 1. la Presidenza nazionale delle ACLI aps, di cui all'art. 46 e ss. dello Statuto vigente;
 - la Direzione nazionale delle ACLI aps, di cui all'art.45 e ss. dello Statuto vigente.

Ai fini del presente Regolamento, per componenti degli organi di amministrazione si intendono anche i soggetti che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 a cui sono conferite deleghe.

Ai fini del presente Regolamento, per componenti degli organi di amministrazione si intendono altresì i membri, eletti o nominati, del Consiglio nazionale delle ACLI aps, di cui all'art. 44 dello Statuto vigente a cui sono conferite deleghe.

- e. per componenti degli "organi di controllo" si intendono i membri, eletti o nominati, dei seguenti Organi statutari:
 - 1. Organo di controllo di cui all'art. 50 del vigente Statuto
 - 2. Revisore legale dei conti, di cui all'art. 51del vigente Statuto

Ai fini del presente Regolamento, per componenti degli organi di controllo si intendono anche i membri, eletti o nominati, del Collegio dei Garanti e del Collegio nazionale dei Probiviri, di cui, rispettivamente, agli artt. 72 e 75 dello Statuto vigente.

f. per "Dirigenti" si intendono i lavoratori il cui rapporto di lavoro subordinato sia inquadrabile, sulla base della contrattazione individuale o collettiva, tra i disciplinari adottati per la categoria di personale con mansioni dirigenziali.

Ai fini del presente regolamento rientra, in ogni caso, tra le figure dirigenziali, il ruolo di Segretario generale di cui all'art.48 del vigente statuto delle ACLI aps.

3. COMPENSI

Sono oggetto di pubblicazione i compensi erogati in denaro o natura.

I compensi erogati ai professionisti dotati di Cassa previdenziale sono esposti al lordo della componente fiscale e al netto della componente previdenziale posta a carico del cliente.

I compensi erogati ai professionisti senza Cassa di previdenza e-ai lavoratori autonomi occasionali, sono esposti al lordo sia della componente previdenziale a carico del committente, sia della componente fiscale a carico del percettore.

I rimborsi forfettari sono esposti al lordo della componente fiscale.

I compensi erogati ai percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilato in base alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R n. 917 del 22 dicembre 1986) sono esposti in modalità conforme a quella adottata per disciplinare la pubblicità dei compensi erogati agli amministratori, di cui al Regolamento approvato dalla Direzione nazionale del 10 Maggio 2019, e sue modificazioni e integrazioni.

Salvo che per i compensi erogati a percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilato, i compensi in natura sono valorizzati in base al loro valore normale secondo le disposizioni recate dallo stesso Testo unico delle Imposte dirette e, pertanto "come il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione"¹

Sono ricomprese nella categoria dei compensi le erogazioni di rimborsi-spese attribuiti in misura forfettaria ai percettori di cui alle categorie interessate, elencate al precedente articolo 2, dalla lettera c) alla lettera f).

Non sono ricompresi tra i compensi:

- a. i rimborsi di spese erogati ai percettori per la rifusione, analiticamente documentata, di spese;
- i rimborsi di spese erogate ai volontari, da questi autocertificati nei limiti di spesa e secondo le prescrizioni di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e s.m.i.

I rimborsi forfettari sono esposti al lordo della componente fiscale.

4. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI COMPENSI

I compensi erogati sono esposti analiticamente "per teste nominative" e valore, ossia con indicazione nominativa del singolo soggetto percettore e dei compensi ad egli riferiti, ove il percettore rientri in una delle seguenti categorie:

- ✓ Componenti degli "organi di amministrazione", di cui al precedente art. 2, lett d);
- ✓ Dirigenti, di cui a precedente art. 2, lett. f);
- ✓ Componenti degli "organi di controllo", di cui al precedente art. 2, lett e).

I compensi diversi da quelli sopra elencati, sono esposti "a valore" in modalità aggregata per categoria dei soggetti percettori.

Il Segretario generale dispone le attività che gli uffici amministrativi devono condurre per l'estrazione dei dati necessari e la configurazione finale dell'informativa oggetto del Regolamento, ivi incluse le attività per il rilascio di eventuali autorizzazioni dai percettori per la pubblicazione dei singoli dati, nominativi e reddituali.

Il Segretario generale fornisce altresì indicazioni in ordine al rispetto del parametro individuato nell'art. 16 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e s.m.i., ai sensi del quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In sede di pubblicazione, sono precisati i criteri economici di esposizione dei compensi (cassa o competenza economica). Il criterio di esposizione è uniforme negli anni, salvo specifiche ragioni.

Qualora i compensi erogati siano esposti analiticamente, in presenza di altri compensi derivati da soggetti promanati dalle ACLI nazionali, verrà segnalata la presenza degli stessi.

La pubblicità dei compensi erogati ad una o più delle categorie interessate già attuata, sulla scorta di previgente regolamentazione interna, nelle forme richieste dall'art. 14, co.2 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si considera assolta anche ai fini del presente regolamento.

5. TERMINI E STRUMENTI DELLA PUBBLICAZIONE

I compensi erogati ai percettori elencati nelle categorie di cui al precedente art. 2 sono pubblicati, annualmente, sul sito Internet delle ACLI aps.

La pubblicazione è disposta dal Segretario Generale delle ACLI aps dopo l'approvazione del bilancio annuale, con riferimento ai compensi maturati o erogati nell'esercizio di riferimento del bilancio.

La pubblicazione è disposta, in ogni caso, entro la data di deposito dei bilanci come prevista dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, salvo più stringenti termini di legge. La pubblicazione dei compensi erogati ai percettori di cui al precedente art. 2 viene mantenuta sul sito delle Acli aps per tutta la durata del mandato in corso, unitamente ai dati relativi all'ultimo esercizio del mandato precedente.

6. DECORRENZA

Il presente regolamento ha efficacia immediata, ed opera anche con riguardo alla pubblicazione dei compensi erogati nell'esercizio amministrativo precedente a quello in cui il Regolamento è approvato.

7. NORMA FINALE

La Presidenza nazionale è autorizzata alle modifiche del Regolamento che siano richieste da sopravvenute disposizioni di legge, da innovazioni statutarie e regolamentarie o da sopravvenuti indirizzi emanati dall'Amministrazione vigilante in materia di enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

_

¹ Art. 9, d.P.R. n. 917/86